

Consiglio di Stato sez. IV, 28/07/2017, n. 3198

(omissis)

Ritenuto che:

a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento ex art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per "casi o esigenze eccezionali", che l'Amministrazione ha l'onere di esporre in modo dettagliato;

b) questi non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle particolari (ma non eccezionali) necessità della sede di attuale appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243, ove anche richiami alla giurisprudenza costante circa la natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della situazione soggettiva protetta);

d) tuttavia, nella specie, l'Amministrazione sembra avere adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, descrivendo nel dettaglio le straordinarie esigenze di una metropoli come Milano nel momento attuale, specie con riguardo al contrasto al terrorismo;

e) non è decisiva la circostanza che l'originaria ricorrente non possieda specifiche qualificazioni professionali in materia, potendo il personale addetto essere adibito a qualunque impiego nell'ambito della Questura di assegnazione;

f) a ciò si aggiunge l'incontestata carenza di organici presso la Questura di Milano e la circostanza che la dipendente non ha domandato assegnazione provvisoria in una qualunque sede dell'Abruzzo (come ha disposto il T.a.r., ordinando il trasferimento in altra sede della Regione a scelta dell'Amministrazione), ma ha indicato specificamente ed esclusivamente la sede di Pescara;

e) l'appello cautelare appare dunque fondato e va accolto, con reiezione della domanda cautelare di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4378/2017) e, per effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La presente ordinanza sar  eseguita dall'Amministrazione ed   depositata presso la segreteria della Sezione che provveder  a darne comunicazione alle parti.

Cos  deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *“ legittimo il dissenso dell’Amministrazione all’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di un appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia, motivato da esigenze organizzative, purché oggettivamente non comuni e di evidente rilievo, come nel caso di marcate carenze di organico.*

Supporto Alla Lettura :

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Il D. Lgs. n. 151/2001 reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno della famiglia; una delle più rilevanti è quella contenuta nell’art. 42 bis, posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, con la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A.. Del beneficio possono godere i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato e, pertanto, tutti i dipendenti di:

- ministeri della Repubblica Italiana e loro articolazioni territoriali (ad es. motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale ecc.);
- istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie (università e scuole superiori universitarie);
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (aziende autonome);
- regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- enti pubblici di ricerca, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es.: ACI e ARPA);
- amministrazioni, aziende sanitarie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (es.: agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del territorio, agenzia del demanio, agenzia delle Entrate).

Può essere richiesto in presenza di alcuni presupposti:

1. essere dipendente di una P.A.;
2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; sul punto si evidenzia che la norma è pienamente applicabile anche ai **genitori affidatari ed adottivi**, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 151/01, a condizione che l’istanza venga presentata entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età dello stesso;
3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnante abilitata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, non potrà richiedere l’assegnazione temporanea nella scuola primaria).

L’accoglimento dell’istanza è subordinato alla verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed all’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, l’istanza, per questo, dovrà essere inoltrata

Giurispedia.it